

§ 849. – Reg. CEE 25 febbraio 1992 n. 479/92. Applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»).

Art. 1. 1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione può, mediante regolamento (1) e in conformità dell'art. 85, paragrafo 3 del trattato, dichiarare l'art. 85, paragrafo 1 inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi e/o commerciali – fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione dei prezzi – (designati dagli operatori del settore con il termine «consorzi»).

2. Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 deve definire le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche, concordate cui esso è applicabile e precisare a quali condizioni, in conformità dell'art. 85, paragrafo 3 del trattato, dette categorie saranno considerate esentate dall'applicazione dell'art. 85, paragrafo 1 del trattato.

(1) cfr. Reg. CEE 20 aprile 1995 n. 870/95.

Art. 2. 1. Il regolamento adottato in applicazione dell'art. 1 si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2. Esso può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno comportato l'adozione.

Art. 3. Il regolamento adottato in applicazione dell'art. 1 può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempreché essi soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.

Art. 4. Prima di adottare il suo regolamento la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all'insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le loro osservazioni, entro un termi-

ne ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore ad un mese.

Art. 5. 1. Prima di pubblicare il progetto di regolamento e prima di adottare il regolamento, la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, istituito dall'art. 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

2. È applicabile l'art. 15, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4056/86, fermo restando che le riunioni comuni con la commissione sono tenute non prima di un mese dopo l'invio della convocazione.

Art. 6. 1. Qualora gli interessati abbiano violato una condizione o non soddisfino ad un obbligo cui è subordinata l'esenzione concessa dal regolamento adottato in applicazione dell'art. 1, la Commissione per far cessare tale situazione può:

- inviare raccomandazioni agli interessati e
- in caso di inosservanza delle raccomandazioni da parte degli interessati, secondo la gravità dell'infrazione in questione, adottare una decisione che o vieta loro o ingiunge loro di compiere taluni atti, ovvero, revocando loro il beneficio dell'esenzione per categoria, concede un'esenzione individuale in conformità dell'art. 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o revoca loro il beneficio dell'esenzione per categoria.

2. Qualora la Commissione constati, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che fa valere un interesse legittimo, che un accordo, una decisione o una pratica concordata alla quale è applicabile l'esenzione per categoria concessa dal regolamento adottato in applicazione dell'art. 1, provoca tuttavia effetti incompatibili con l'art. 85, paragrafo 3 o con il divieto di cui all'art. 86 del trattato essa può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria a detto accordo, a detta decisione o pratica concordata e adottare tutte le misure idonee a far cessare tali infrazioni, in conformità dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

3. Prima di adottare una decisione in conformità del paragrafo 2 la Commissione può rivolgersi agli interessati raccomandazioni intese a far cessare l'infrazione.